

(N. 1416-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE CENINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 marzo 1956 (V. Stampato N. 1558)

presentato dal Ministro delle Finanze

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 MARZO 1956

Comunicata alla Presidenza il 12 maggio 1956

Rettifica all'articolo 1, n. 131, della legge 10 dicembre 1954, n. 1164.

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, ha lo scopo di portare rimedio ad un errore contenuto nell'articolo 1, n. 131, della legge 10 dicembre 1954, n. 1164.

Con la legge suddetta è stata modificata fra l'altro la voce n. 131 della tabella A al vigente testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative.

È stata cioè sostituita alla tassa unica di lire 500 che veniva precedentemente applicata,

indipendentemente dal valore, sulle domande per autorizzazioni alla importazione, esportazione e compensazione, una tassazione scaglionata secondo il valore delle operazioni.

Tale riferimento al valore doveva evidentemente trovare un limite perchè non diventasse una tassa proporzionale e non venisse ad incidere nei rapporti commerciali con altri Paesi ed a portare turbamento nella politica doganale sancita da trattati internazionali.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il massimo di lire 6.000 doveva essere applicato a tutte le operazioni superiori al milione, mentre invece — per errore di formulazione — ne è venuto un testo secondo il quale dovrebbero essere applicate lire 2.000 in più per ogni milione o frazione di valore oltre il primo milione.

Da qui la necessità della modificazione alla quale si provvede con il presente disegno di legge.

Nel proporre l'approvazione debbo aggiungere che nella 5^a Commissione la proposta non ha trovato opposizione.

CENINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il n. 131 della tabella allegato *A*, al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, modificato dall'articolo 1, stesso numero, della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, è sostituito dal seguente:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
131	Autorizzazione rilasciata dal Ministero del commercio con l'estero per effettuare la importazione di merci estere, l'esportazione di merci nazionali, la compensazione o gli affari di reciprocità tra merci nazionali e merci estere o la temporanea importazione od esportazione:			
	per operazioni d'importo fino a lire 100.000	500	Ordinario	La tassa è raddoppiata nei casi nei quali, come nelle compensazioni e negli affari di reciprocità, è contemporaneamente prevista una esportazione ed importazione, escluse le operazioni di temporanea importazione ed esportazione. La tassa controindicata è parimenti dovuta per le proroghe e le modificazioni di autorizzazioni già ottenute.
	per operazioni d'importo da lire 100.001 a lire 500.000	2.000	id.	
	per operazioni d'importo da lire 500.001 a lire 1.000.000 . . .	4.000	id.	
	per operazioni d'importo superiore al milione	6.000	id.	

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 19 dicembre 1954.